

Legge regionale 03 febbraio 1993 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 27/12/2003

Ulteriori provvedimenti di adeguamento comunitario degli strumenti di intervento nel settore industriale.

Art. 7

Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, come sostituita dall' articolo 3, fanno carico al capitolo 7290 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
2. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 25, comma 2, della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, come sostituito dall' articolo 4, fanno carico al capitolo 7259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
3. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 15, comma 1, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito dall' articolo 5, fanno carico al capitolo 7594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. Per le finalità derivanti dall' applicazione dell' articolo 16, comma 1, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito dall' articolo 6, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1994.
5. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 7595 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
6. Al predetto onere di lire 100 milioni per l' anno 1994 si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7594 dello stato di previsione precitato.